**Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento**

►**B**

# REGOLAMENTO (UE) 2022/110 DEL CONSIGLIO

**del 27 gennaio 2022**

**che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero**

(GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►**M1** | Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio del 30 gennaio 2023 | L 28 | 220 | 31.1.2023 |

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 108 del 7.4.2022, pag. 68 (2022/110)

▼B

# REGOLAMENTO (UE) 2022/110 DEL CONSIGLIO

**del 27 gennaio 2022**

**che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero**

TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1*

### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca disponibili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici.

*Articolo 2*

### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che sfruttano gli stock ittici seguenti:

a) anguilla (*Anguilla anguilla*), corallo rosso (*Corallium rubrum*) e lampuga (*Coryphaena hippurus*) nel Mar Mediterraneo quale definito all'articolo 4, lettera b);

b) gambero viola (*Aristeus antennatus*), gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*), nasello (*Merluccius merluccius*), scampo (*Nephrops norvegicus*) e triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mar Mediterraneo occidentale quale definito all'articolo 4, lettera c);

c) acciuga (*Engraulis encrasicolus*) e sardina (*Sardina pilchardus*) nel Mare Adriatico quale definito all'articolo 4, lettera d);

d) nasello (*Merluccius merluccius*), scampo (*Nephrops norvegicus*), sogliola (*Solea solea*), gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mare Adriatico quale definito all'articolo 4, lettera d);

e) gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia quale definito all'articolo 4, lettera e), nel Mar Ionio quale definito all'articolo 4, lettera f), e nel Mare di Levante quale definito all'articolo 4, lettera g);

f) occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán quale definito all'articolo 4, lettera h);

g) spratto (*Sprattus sprattus*) e rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero quale definito all'articolo 4, lettera i).

2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

▼B

*Articolo 3*

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

b) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c) «totale ammissibile di catture» (TAC):

   i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

   ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock nell'arco di un anno;

d) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

e) «contingente autonomo dell'Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;

f) «contingente analitico»: un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;

g) «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock che, secondo un esame scientifico, presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

h) «dispositivo di concentrazione dei pesci» (FAD): qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare allo scopo di attirare i pesci.

*Articolo 4*

**Zone di pesca**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:

a) «sottozone geografiche della CGPM»: le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

b) «Mar Mediterraneo»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

c) «Mar Mediterraneo occidentale»: le acque nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

▼B

d) «Mare Adriatico»: le acque nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

e) «Canale di Sicilia»: le acque nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

f) «Mar Ionio»: le acque nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

g) «Mare di Levante»: le acque nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

h) «Mare di Alborán»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 3 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

i) «Mar Nero»: le acque nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

TITOLO II

## POSSIBILITÀ DI PESCA

*CAPO I*

### *Mar Mediterraneo*

*Articolo 5*

#### Anguilla

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dell'anguilla (*Anguilla anguilla*), ossia le attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa, in tutte le acque marine del Mar Mediterraneo, comprese le acque dolci e le acque salmastre di transizione quali lagune ed estuari.

2. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare l'anguilla nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo per un periodo di tre mesi consecutivi che ogni Stato membro deve stabilire. Il periodo di chiusura delle attività di pesca è coerente con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli temporali di migrazione dell'anguilla nello Stato membro in questione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo da essi stabilito al più tardi un mese prima dell'entrata in vigore della chiusura e in ogni caso entro il 31 gennaio 2022.

3. Gli Stati membri non superano il livello massimo di catture o di sforzo di pesca dell'anguilla stabilito e attuato attraverso i rispettivi piani nazionali di gestione, adottati conformemente agli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 1100/2007.

▼B

*Articolo 6*

**Corallo rosso**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la raccolta del corallo rosso (*Corallium rubrum*), ossia le attività di pesca mirata e ricreativa nel Mar Mediterraneo.

2. Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell'Unione e nell'ambito di attività di raccolta dell'Unione non superano i livelli fissati nell'allegato I.

3. Ai pescherecci dell'Unione soggetti al paragrafo 2 è fatto divieto di trasbordare corallo rosso in mare.

4. Per le attività di pesca ricreativa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la raccolta e la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di corallo rosso.

*Articolo 7*

**Lampuga**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività commerciali esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione praticate con dispositivi di concentrazione dei pesci per la cattura della lampuga (*Coryphaena hippurus*) nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

2. Il numero massimo di navi autorizzate a pescare la lampuga è stabilito nell'allegato II.

*CAPO II*

***Mar Mediterraneo occidentale***

*Articolo 8*

**Stock demersali**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura di stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.

2. Lo sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci da traino e pescherecci con palangari è fissato nell'allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022.

3. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti massimi di cattura per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione del Mediterraneo occidentale è stabilita nell'allegato III.

4. Disposizioni speciali riguardanti la ripartizione delle possibilità di pesca:

a) la ripartizione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri, stabilita nel presente regolamento, è conforme ai criteri enunciati all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

▼B

b) la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

— gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

— le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

— gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

— i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

— le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

*Articolo 9*

**Trasmissione dei dati**

Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022.

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo a norma del presente articolo gli Stati membri si avvalgono dei codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell'allegato III.

*CAPO III*

***Mare Adriatico***

*Articolo 10*

**Stock di piccoli pelagici**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura della sardina (*Sardina pilchardus*) e dell'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nel Mare Adriatico.

2. Il livello massimo di catture non supera i livelli fissati nell'allegato IV.

3. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero, in relazione ai pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare piccoli stock di pelagici è fissata nell'allegato IV.

*Articolo 11*

**Stock demersali**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (*Merluccius merluccius*), dello scampo (*Nephrops norvegicus*), della sogliola (*Solea solea*), del gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) e della triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mare Adriatico.

▼B

2. Lo sforzo di pesca massimo consentito e la capacità massima della flotta per gli stock demersali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell'allegato IV.

3. Uno Stato membro può modificare lo sforzo di pesca assegnatogli di cui all'allegato IV trasferendo giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca relativi alla stessa zona geografica e/o allo stesso attrezzo da pesca, a condizione che applichi un fattore di conversione nazionale suffragato dai migliori pareri scientifici disponibili.

4. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

*Articolo 12*

**Trasmissione dei dati**

Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato IV.

*CAPO IV*

***Mar Ionio, Mare di Levante e Canale di Sicilia***

*Articolo 13*

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia.

2. Il numero massimo di navi a strascico autorizzate a pescare stock demersali è stabilito nell'allegato V.

*CAPO V*

***Mare di Alborán***

*Articolo 14*

1. Il presente articolo si applica alla pesca commerciale con palangari e lenze a mano praticata dai pescherecci dell'Unione per la cattura dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán.

2. Il livello massimo di catture non supera i livelli fissati nell'allegato VI.

▼B

*CAPO VI*

***Mar Nero***

*Articolo 15*

**Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dello spratto (*Sprattus sprattus*) nel Mar Nero.

2. Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VII.

*Articolo 16*

**Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato**

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero.

2. Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell'Unione nel Mar Nero e la sua ripartizione tra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VII.

*Articolo 17*

**Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato**

I pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell'ambito dell'articolo 16, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non possono pescare più di 180 giorni all'anno.

*Articolo 18*

**Periodo di chiusura per il rombo chiodato**

Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di pesca, compresi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato nelle acque dell'Unione nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.

*Articolo 19*

**Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero**

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento non pregiudica:

a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

▼B

b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; nonché

c) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

*Articolo 20*

**Trasmissione dei dati**

Quando, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e di rombo chiodato catturati nelle acque dell'Unione nel Mar Nero, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato VII.

TITOLO III

**DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 21*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

*ALLEGATO I*

**POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONEB NELL'AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE PLURIENNALE DELLA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO PER IL CORALLO ROSSO NEL MAR MEDITERRANEO**

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo consentito di autorizzazioni di pesca e il livello massimo di raccolta del corallo rosso nel Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM»).

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

| Nome scientifico | Codice alfa-3 | Nome comune |
|---|---|---|
| *Corallium rubrum* | COL | Corallo rosso |

Tabella 1.

Numero massimo di autorizzazioni di pesca ([1])

| Stati membri | Corallo rosso COL |
|---|---|
| Grecia | 12 |
| Spagna | 0 ([2]) |
| Francia | 32 |
| Croazia | 28 |
| Italia | 40 |

Tabella 2.

Livello massimo di raccolta espresso in tonnellate di peso vivo

| Specie: | Corallo rosso *Corallium rubrum* | Zona: | Acque dell'Unione nel Mar Mediterraneo – GSA da 1 a 27 COL/GF1-27 |
|---|---|---|---|
| Grecia | 1,844 | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96<br>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
| Spagna | 0 ([2]) | | |
| Francia | 1,400 | | |
| Croazia | 1,226 | | |
| Italia | 1,378 | | |
| Unione | 5,848 | | |
| TAC | Non pertinente/non concordato | | |

([1]) Ossia il numero di navi e/o sommozzatori – o una coppia composta da un sommozzatore e una nave – autorizzati a raccogliere il corallo rosso.

([2]) In conformità del divieto temporaneo di pesca del corallo rosso stabilito nelle acque spagnole.

▼B

*ALLEGATO II*

**SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DELLA LAMPUGA NEL MAR MEDITERRANEO**

La tabella del presente allegato stabilisce il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare la lampuga nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti alle acque internazionali del Mar Mediterraneo.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

| Nome scientifico | Codice alfa-3 | Nome comune |
|---|---|---|
| *Coryphaena hippurus* | DOL | Lampuga |

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per navi operanti in acque internazionali ([1])

| Stato membro | Lampuga DOL |
|---|---|
| Italia | 797 |
| Malta | 130 |

([1]) Questo contingente può essere pescato solo tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2022 in conformità del regolamento (UE) n. 1343/2011.

▼B

*ALLEGATO III*

**POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DEMERSALI NEL MAR MEDITERRANEO OCCIDENTALE**

Le tabelle del presente allegato stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca) per gruppo di stock, secondo quanto definito all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1022, i limiti massimi di cattura e la lunghezza fuori tutto delle navi per tutti i tipi di reti da traino ([1]) e pescherecci con palangari demersali che pescano stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate nel regolamento (UE) 2019/1022 e negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

| Nome scientifico | Codice alfa-3 | Nome comune |
|---|---|---|
| *Aristaeomorpha foliacea* | ARS | Gambero rosso |
| *Aristeus antennatus* | ARA | Gambero viola |
| *Merluccius merluccius* | HKE | Nasello |
| *Mullus barbatus* | MUT | Triglia di fango |
| *Nephrops norvegicus* | NEP | Scampo |
| *Parapenaeus longirostris* | DPS | Gambero rosa mediterraneo |

([1]) TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.

▼B

Sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca

a) Pescherecci da traino nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7) ([2])

| Gruppo di stock | Lunghezza fuori tutto delle navi | Spagna | Francia | Italia | Codice del gruppo di sforzo di pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6. | < 12 m | 1 921 | 0 | 0 | EFF1/MED1_TR1 |
| | ≥ 12 m e < 18 m | 20 641 | 0 | 0 | EFF1/MED1_TR2 |
| | ≥ 18 m e < 24 m | 38 728 | 4 372 | 0 | EFF1/MED1_TR3 |
| | ≥ 24 m | 13 640 | 5 320 | 0 | EFF1/MED1_TR4 |

| Gruppo di stock | Lunghezza fuori tutto delle navi | Spagna | Francia | Italia | Codice del gruppo di sforzo di pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7. | < 12 m | 0 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR1 |
| | ≥ 12 m e < 18 m | 968 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
| | ≥ 18 m e < 24 m | 9 805 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR3 |
| | ≥ 24 m | 7 871 | 0 | 0 | EFF2/MED1_TR4 |

([2]) ►M1 Oltre allo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino di cui sopra, uno Stato membro può concedere alle navi battenti la sua bandiera un'assegnazione supplementare di giorni di pesca nell'ambito del 2 % complessivo dello sforzo di pesca di tale Stato membro per il segmento di flotta interessato, purché:

a) tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 45 mm per ridurre le catture di novellame di nasello di almeno il 25 %; o
b) tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi viola di lunghezza del carapace inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi di lunghezza del carapace inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11; o
c) tali navi utilizzino un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020; o
d) lo Stato membro interessato abbia adottato zone temporanee vietate alla pesca al fine di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, nonché il relativo numero di giorni di pesca supplementari.

Lo Stato membro interessato notifica inoltre alla Commissione, per ogni mese, lo sforzo messo in atto e imputato a tale assegnazione supplementare, utilizzando i relativi codici specifici per tale assegnazione (EFF1/MED1_TR1_AA, EFF1/MED1_TR2_AA, EFF1/MED1_TR3_AA, EFF1/MED1_TR4_AA e EFF2/MED1_TR1_AA, EFF2/MED1_TR2_AA, EFF2/MED1_TR3_AA, EFF2/MED1_TR4_AA).

Entro il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all'attuazione delle misure di cui alla lettera a), b), c) e d).

Il 2 % complessivo dello sforzo di pesca è calcolato a partire dalla ripartizione dello sforzo massimo consentito per il segmento di flotta pertinente dello Stato membro interessato a decorrere dal 1º gennaio 2022. ◄

▼B

b) Pescherecci da traino in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11) ([3])

| Gruppo di stock | Lunghezza fuori tutto delle navi | Spagna | Francia | Italia | Codice del gruppo di sforzo di pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Triglia di fango nelle GSA 8, 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10. | < 12 m | 0 | 177 | 2 534 | EFF1/MED2_TR1 |
| | ≥ 12 m e < 18 m | 0 | 709 | 38 110 | EFF1/MED2_TR2 |
| | ≥ 18 m e < 24 m | 0 | 177 | 25 629 | EFF1/MED2_TR3 |
| | ≥ 24 m | 0 | 177 | 3 421 | EFF1/MED2_TR4 |

| Gruppo di stock | Lunghezza fuori tutto delle navi | Spagna | Francia | Italia | Codice del gruppo di sforzo di pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11. | < 12 m | 0 | 0 | 419 | EFF2/MED2_TR1 |
| | ≥ 12 m e < 18 m | 0 | 0 | 3 091 | EFF2/MED2_TR2 |
| | ≥ 18 m e < 24 m | 0 | 0 | 2 489 | EFF2/MED2_TR3 |
| | ≥ 24 m | 0 | 0 | 333 | EFF2/MED2_TR4 |

c) Pescherecci con palangari demersali nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

| Gruppo di stock | Lunghezza fuori tutto delle navi | Spagna | Francia | Italia | Codice del gruppo di sforzo di pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Triglia di fango nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 | < 12 m | 9 433 | 6 432 | 0 | EFF1/MED1_LL1 |
| | ≥ 12 m e < 18 m | 2 148 | 93 | 0 | EFF1/MED1_LL2 |
| | ≥ 18 m e < 24 m | 74 | 0 | 0 | EFF1/MED1_LL3 |
| | ≥ 24 m | 29 | 0 | 0 | EFF1/MED1_LL4 |

([3]) ►M1 Oltre allo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino di cui sopra, uno Stato membro può concedere alle navi battenti la sua bandiera un'assegnazione supplementare di giorni di pesca nell'ambito del 2 % complessivo dello sforzo di pesca di tale Stato membro per il segmento di flotta interessato.

Uno Stato membro può procedere in tal senso, a condizione che:

a) tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 45 mm per ridurre le catture di novellame di nasello di almeno il 25 %; o

b) tali navi utilizzino una rete da traino a sacco avente dimensione delle maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi viola di lunghezza del carapace inferiore a 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gamberi rossi di lunghezza del carapace inferiore a 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11; o

c) tali navi utilizzino un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020; o

d) lo Stato membro interessato abbia adottato zone temporanee vietate alla pesca al fine di ridurre le catture di novellame di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %.

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, nonché il relativo numero di giorni di pesca supplementari.

Lo Stato membro interessato notifica inoltre alla Commissione, per ogni mese, lo sforzo messo in atto e imputato a tale assegnazione supplementare, utilizzando i relativi codici specifici per tale assegnazione (EFF1/MED2_TR1_AA, EFF1/MED2_TR2_AA, EFF1/MED2_TR3_AA, EFF1/MED2_TR4_AA e EFF2/MED2_TR1_AA, EFF2/MED2_TR2_AA, EFF2/MED2_TR3_AA, EFF2/MED2_TR4_AA).

Entro il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all'attuazione delle misure di cui alla lettera a), b), c) e d).

Il 2 % complessivo dello sforzo di pesca è calcolato a partire dalla ripartizione dello sforzo massimo consentito per il segmento di flotta pertinente dello Stato membro interessato a decorrere dal 1º gennaio 2022. ◄

▼B

d) Pescherecci con palangari demersali in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

| Gruppo di stock | Lunghezza fuori tutto delle navi | Spagna | Francia | Italia | Codice del gruppo di sforzo di pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Triglia di fango nelle GSA 8, 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 | < 12 m | 0 | 1 650 | 33 187 | EFF1/MED2_LL1 |
| | ≥ 12 m e < 18 m | 0 | 51 | 4 748 | EFF1/MED2_LL2 |
| | ≥ 18 m e < 24 m | 0 | 0 | 26 | EFF1/MED2_LL3 |
| | ≥ 24 m | 0 | 0 | 0 | EFF1/MED2_LL4 |

Limite massimo di cattura

e) Possibilità di pesca per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7) quale livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

| Specie: | Gambero viola *(Aristeus antennatus)* | Zona: | GSA 1, 2, 5, 6 e 7 (ARA/GF1-7) |
|---|---|---|---|
| Spagna | 872 | | |
| Francia | 56 | | |
| Italia | 0 | | |
| Unione | 928 | | |
| TAC | Non pertinente | Livello massimo delle catture | |

▼C1

f) Possibilità di pesca per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) e il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11) quale livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

| Specie: | Gambero viola *(Aristeus antennatus)* | Zona: | GSA 8-9-10-11 (ARA/GF8-11) |
|---|---|---|---|
| Spagna | 0 | | |
| Francia | 9 | | |
| Italia | 250 | | |
| Unione | 259 | | |
| TAC | Non pertinente | Livello massimo delle catture | |

▼C1

| Specie: | Gambero rosso *(Aristaeomorpha foliacea)* | Zona: | GSA 8-9-10-11 (ARS/GF8-11) |
|---|---|---|---|
| Spagna | 0 | | |
| Francia | 5 | | |
| Italia | 365 | | |
| Unione | 370 | | |
| TAC | Non pertinente | Livello massimo delle catture | |

▼B

*ALLEGATO IV*

**POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE ADRIATICO**

Le tabelle del presente allegato stabiliscono le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo delle navi e, se del caso, le condizioni ad esse funzionalmente collegate, compreso il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare piccoli pelagici.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

| Nome scientifico | Codice alfa-3 | Nome comune |
|---|---|---|
| *Engraulis encrasicolus* | ANE | Acciuga |
| *Merluccius merluccius* | HKE | Nasello |
| *Mullus barbatus* | MUT | Triglia di fango |
| *Nephrops norvegicus* | NEP | Scampo |
| *Parapenaeus longirostris* | DPS | Gambero rosa mediterraneo |
| *Sardina pilchardus* | PIL | Sardina |
| *Solea solea* | SOL | Sogliola |

1. Stock di piccoli pelagici – GSA 17 e 18

Livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

| Specie: | Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina) Engraulis encrasicolus e Sardina pilchardus | Zona: | Acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM (SP1/GF1718) |
|---|---|---|---|
| Italia | 35 394 ([1]) | Livello massimo delle catture<br>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96<br>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 | |
| Croazia | 56 304 | | |
| TAC | Non pertinente | | |

([1]) Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

Capacità massima della flotta dei pescherecci da traino e dei pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca attiva dei piccoli pelagici

▼B

| Stato membro | Attrezzo | Numero di navi | kW | GT |
|---|---|---|---|---|
| Croazia | PS | 249 | 77 145,52 | 18 537,72 |
| Italia | PTM-OTM-PS | 685 | 134 556,7 | 25 852 |
| Slovenia (1) | PS | 4 | 433,7 | 38,5 |

(1) La disposizione di cui al punto 28 della raccomandazione CGPM/44/2020/20 non si applica alle flotte nazionali composte da meno di dieci pescherecci a cianciolo e/o pescherecci da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici, come indicato sia nel registro nazionale che nel registro CGPM del 2014. In tal caso, la capacità della flotta attiva non può aumentare di oltre il 50 % in numero di navi e in termini di stazza lorda (GT) e/o tonnellata di stazza lorda (TSL) e kW.

2. Stock demersali – GSA 17 e 18

Sforzo di pesca massimo consentito (in giorni di pesca) per tipo di reti da traino e segmento di flotta che pescano stock demersali nelle GSA 17 e 18 (Mare Adriatico).

| | | | | | Giorni di pesca 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di attrezzo | Zona geografica | Stock considerati | Lunghezza fuori tutto delle navi | Codice del gruppo di sforzo | ITALIA | CROAZIA | SLOVENIA (1) |
| Reti da traino (OTB) | Sottozone 17 e 18 della CGPM | Triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo e scampo | < 12 m | EFF/MED3_OTB_TR1 | 3 521 | 10 388 | |
| | | | ≥ 12 m and < 24 m | EFF/MED3_OTB_TR2 | 79 139 | 24 202 | |
| | | | ≥ 24 m | EFF/MED3_OTB_TR3 | 6 934 | 2 173 | |
| Sfogliare (TBB) | Sottozona 17 della CGPM | Sogliola | < 12 m | EFF/MED3_TBB_TR1 | 200 | 0 | |
| | | | ≥ 12 m and < 24 m | EFF/MED3_TBB_TR2 | 3 747 | 0 | |
| | | | ≥ 24 m | EFF/MED3_TBB_TR3 | 3 726 | 0 | |

(1) La Slovenia non può superare il limite di sforzo di 3 000 giorni di pesca all'anno conformemente al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5.

Capacità massima della flotta dei pescherecci a strascico e dei pescherecci a sfogliara autorizzati alla pesca di stock demersali

| Stato membro | Attrezzo | Numero di navi | kW | GT |
|---|---|---|---|---|
| Croazia | OTB | 495 | 79 867,99 | 13 267,99 |
| Italia | OTB-TBB | 1 363 | 260 618,37 | 47 148 |
| Slovenia (*) | OTB | 11 | 1 813,00 | 168,67 |

(*) Le disposizioni di cui al punto 9, lettera c), e al punto 28 della raccomandazione CGPM/43/2019/5 non si applicano alle flotte nazionali che operano con attrezzi OTB e che pescano per meno di 1 000 giorni durante il periodo di riferimento di cui al punto 9, lettera c). La capacità di pesca della flotta attiva che opera con attrezzi OTB non aumenta di oltre il 50 % rispetto al periodo di riferimento.

▼B

*ALLEGATO V*

**POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR IONIO, NEL MARE DI LEVANTE E NEL CANALE DI SICILIA**

Le tabelle del presente allegato stabiliscono il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock demersali nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

| Nome scientifico | Codice alfa-3 | Nome comune |
|---|---|---|
| *Aristaeomorpha foliacea* | ARS | Gambero rosso |
| *Aristeus antennatus* | ARA | Gambero viola |

a) Numero massimo di pescherecci a strascico autorizzati a pescare nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21)

| Stato membro | Gambero rosso nelle acque dell'Unione delle GSA 19, 20 e 21 | Gambero viola nelle acque dell'Unione delle GSA 19, 20 e 21 |
|---|---|---|
| Grecia | 263 | 263 |
| Italia | 410 | 410 |
| Malta | 15 | 15 |

b) Numero massimo di pescherecci a strascico autorizzati a pescare nel Mare di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27)

| Stato membro | Gambero rosso nelle acque dell'Unione delle GSA 24, 25, 26 e 27 | Gambero viola nelle acque dell'Unione delle GSA 24, 25, 26 e 27 |
|---|---|---|
| Italia | 80 | 80 |
| Cipro | 6 | 6 |

c) Numero massimo di pescherecci a strascico autorizzati a pescare nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)

| Stato membro | Gambero rosso nelle acque dell'Unione delle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 | Gambero viola nelle acque dell'Unione delle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 |
|---|---|---|
| Spagna | 2 | 2 |
| Italia | 320 | 320 |
| Cipro | 1 | 1 |
| Malta | 15 | 15 |

▼B

*ALLEGATO VI*

**POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MARE DI ALBORÁN**

Livello massimo di catture effettuate con palangari e lenze a mano espresso in tonnellate di peso vivo

| Specie: | Occhialone *Pagellus bogaraveo* | Zona: | Acque dell'Unione nel Mare di Alborán – GSA 1- 3 SBR/GF1-3 |
|---|---|---|---|
| Spagna | 225 | | Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96<br>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
| Unione | 225 | | |
| TAC | Non pertinente/non concordato | | |

▼B

*ALLEGATO VII*

**POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE NEL MAR NERO**

Le tabelle del presente allegato stabiliscono i TAC e i contingenti espressi in tonnellate di peso vivo per stock e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a GSA della CGPM.

Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

| Nome scientifico | Codice alfa-3 | Nome comune |
|---|---|---|
| *Sprattus sprattus* | SPR | Spratto |
| *Scophthalmus maximus* | TUR | Rombo chiodato |

| Specie: | Spratto *Sprattus sprattus* | Zona: | Acque dell'Unione nel Mar Nero – GSA 29 (SPR/F3742C) |
|---|---|---|---|
| Bulgaria | 8 032,50 | | Contingente analitico<br>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 |
| Romania | 3 442,50 | | Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
| Unione | 11 475 | | |
| TAC | Non pertinente/non concordato | | |

| Specie: | Rombo chiodato *Scophthalmus maximus* | Zona: | Acque dell'Unione nel Mar Nero – GSA 29 (TUR/F3742C) |
|---|---|---|---|
| Bulgaria | 75 | | TAC analitico<br>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 |
| Romania | 75 | | Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
| Unione | 150 (*) | | |
| TAC | 857 | | |

(*) Dal 15 aprile al 15 giugno 2022 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita.